



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.1913/2007

Reg.Dec.

N. 8998-9686 Reg.Ric.

ANNO 2002

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello n. 8998/2002 e 9686/2002, proposti
rispettivamente:

1) ric. n. 8998/2002, dall'AGENZIA GESTIONE ALBO SEGRETARI
COMUNALI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Romano e Carlo
Emanuele Gallo con domicilio eletto in Roma Lungotevere Raffaello Sanzio
n.1, presso lo studio del primo;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, non costituitosi;

COMUNE DI ALBENGA, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Claudia
Ioannucci con domicilio eletto in Roma via Maria Adelaide n.12;

PATTI FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Massa,
Giovanni Candido Di Gioia, Lorenzo Acquarone e Marco Barilati con
domicilio eletto in Roma piazza Mazzini, 27, presso l'Avv. Giovanni
Candido Di Gioia;

2) ric. n. 9686/2002, da PATTI FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giovanni Candido Di Gioia, Lorenzo Massa e Marco Barilati con
domicilio eletto in Roma piazza Mazzini n. 27, presso l'Avv. Giovanni
Candido Di Gioia;

contro

COMUNE DI ALBENGA, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Claudia Ioannucci con domicilio eletto in Roma via Maria Adelaide n.12;

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, non costituitasi;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sez. I ter n. 6854/2002.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 28 novembre 2006 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi altresì, l'avv.to A. Romano, l'avv.to Ioannucci, l'avv.to Di Gioia e l'avv.to dello Stato Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha, accolto il ricorso proposto dal Comune di Albenga avverso la nota 22/10/2001, prot. n. 28638 con la quale l'Agenzia ha comunicato al Comune di Albenga l'automatica conferma del Segretario Comunale in causa stante l'infruttuoso

decorso del termine di centoventi giorni di cui all'art. 99 comma 3, del T.U. enti locali approvato con il d.lgs. n. 267/2000.

Appellano l'Agenzia e il dott. Francesco Patti.

Resiste il Comune di Albenga.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All'udienza del 28 novembre 2006, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Gli appelli devono essere riuniti in quanto concernono la medesima decisione.

3. Deve procedersi alla declaratoria dell'improcedibilità dell'appello proposto da Patti Francesco in conformità ad apposite istanze.

4. L'infondatezza dell'appello proposto dall'Agenzia consente di evitare l'approfondimento dell'eccezione dell'inammissibilità o improcedibilità del gravame articolata dal Comune resistente.

4.1. La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'interpretazione dell'art. 99, comma 3, del T.U.E.L., laddove si stabilisce la conferma del segretario in carica in caso di mancata nomina del nuovo segretario nel termine di 120 giorni dall'insediamento del Sindaco.

Trattasi, in particolare di stabilire se ai fini del rispetto del suddetto termine legale sia sufficiente l'attivazione del procedimento di nomina da parte del Sindaco ovvero sia necessario il perfezionamento del provvedimento di nomina.

4.2. Occorre prendere le mosse della considerazione che detta prescrizione riproduce fedelmente il dettato dell'art. 17, comma 70, della legge n. 127/1997.

La stessa formulazione era poi recata dalla disciplina transitoria recata dall'art. 17, comma 81, della legge 127/1997, attivato dall'art. 15, comma 6, del d.P.R. n. 465/1997 e oggetto di interpretazione autentica per effetto dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 8/1999, convertito dalla legge n. 75/1999.

Con decisione n. 310/2006 questa Sezione ha concluso nel senso del carattere retroattivo della norma in parola.

La Sezione ha richiamato sul punto "l'orientamento espresso, in tempi risalenti, dalla Corte Costituzionale, secondo il quale la legge di interpretazione autentica, non diversamente da altre leggi, ha carattere innovativo, e modifica l'ordine legislativo preesistente, con la conseguenza che la legge interpretativa innova l'ordinamento con efficacia retroattiva, in quanto, con questa, viene chiarito il significato di una disposizione previgente (si veda, sentenza Corte Cost. n. 118 del 1957).

Se si eccettua la *dipendenza* della legge di interpretazione dalla legge interpretata, nel senso che la prima non potrebbe esistere senza l'esistenza della seconda, non vi è, quindi, differenza, quanto agli effetti, tra legge retroattiva e legge interpretativa.

Quanto invece alle incertezze interpretative, che, secondo l'istante, sono necessarie perché una norma possa assumere il carattere di interpretazione autentica, vale il richiamo ad altro orientamento della Corte Costituzionale, secondo il quale il contrasto giurisprudenziale non è un

presupposto indispensabile di legittimità della legge interpretativa, ma una semplice *occasio legis*, la cui assenza non determina l'incostituzionalità per sviamento della funzione legislativa della norma di interpretazione, la quale può essere emanata anche in presenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco, ma in contrasto con una certa linea di politica del diritto (si veda, sentenza Corte Costituzionale n. 525 del 22 novembre 2000).

Alla luce di tali principi, non sembra si possa dubitare della legittimità costituzionale di una norma (art. 2 del D. L. n. 8/1999, convertito in legge n. 75/1999), la quale è perfettamente riconducibile alla disciplina di cui ai commi 70 e 81 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di cui viene fornita, in via autentica, una interpretazione radicalmente opposta a quella del primo giudice.

La norma interpretativa, diversamente da quanto opina l'interessato, non introduce una ipotesi di cessazione automatica *ex lege* non prevista dall'art. 17, comma 81 della legge n. 127/1997, ma chiarisce il senso di questa disposizione, introducendo *un quid novi*, che consiste nell'attribuire alla norma interpretata un significato obbligatorio per tutti, con esclusione di ogni altra possibile interpretazione, quale quella data dal TAR con la sentenza impugnata".

La Sezione ha quindi concluso nel senso che una volta manifestata con l'avvio nei termini della procedura di nomina del nuovo segretario, la volontà di sostituire il segretario in carica, *l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario* (art. 2, comma 2, del D. L. n. 8/1999).

4.4. La Sezione, pur consapevole del precedente in senso opposto di cui alla decisione n. 4694/2005 resa dalla V sezione, concorda con l'orientamento pretorio prevalente nel senso della sufficienza dell'avvio del procedimento di nomina nel suddetto termine di 120 giorni.

A sostegno dell'assunto milita, per un verso, l'identità, della formulazione e della ratio, della norma in esame rispetto alla legge di interpretazione che ha esplicitamente disposto in tal senso; per altro verso la considerazione logico-teleologica secondo cui una diversa interpretazione implicherebbe la consumazione del potere del Sindaco a seguito del decorso di un termine non sottoposto al suo controllo, con chiara frustrazione dell'esigenza di preservare la scelta fiduciaria del segretario da parte del Sindaco.

4.5. L'appello va in definitiva respinto.

5. Per entrambi gli appelli ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara l'improcedibilità del ricorso n. 9686/2002 e respinge il ricorso n. 8998/2002.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone

Presidente

Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Lanfranco Balucani	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere
Francesco Caringella	Consigliere Est.

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere

FRANCESCO CARINGELLA

Segretario

GIOVANNI CECI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...02/07/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Per il Direttore della Sezione
GIOVANNI CECI

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria